

CAUSE DI ESTINZIONE DEL REATO – SOSPENSIONE CON MESSA ALLA PROVA – RIGETTO DELLA RICHIESTA DA PARTE DEL G.U.P. – POSSIBILITÀ DI RIPROPORLA NEL CORSO DELL'UDIENZA PRELIMINARE - ESCLUSIONE - RAGIONI.

In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, la Seconda Sezione della Corte di cassazione ha affermato che, qualora la richiesta di sospensione formulata nel corso dell'udienza preliminare venga rigettata dal g.u.p., l'imputato può impugnare tale decisione con ricorso per cassazione ovvero può riproporre la richiesta nel giudizio, prima dell'apertura del dibattimento, essendogli invece preclusa la facoltà di reiterare la richiesta prima della conclusione dell'udienza preliminare.

Sez. II, Pres. Gentile, Rel. Rago, sent. n. 45338 del 4 novembre 2015 Cc., dep. 13 novembre 2015, P.M. Spinaci (concl. diff.).